ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI

Bene allargamento platea dei beneficiari, ma bisogna migliorare

A.N.C.O.T., dl Sostegni bis tra luci e ombre

Il decreto Sostegni bis è stato approvato lo scorso 20 maggio e sono in arrivo miliardi di aiuti a fondo perduto destinati alle imprese e agli esercizi commerciali, ma anche ai giovani e all'incentivazione di nuovi posti di lavoro. Rispetto al primo decreto a firma Mario Draghi emesso lo scorso marzo, questo amplia la platea dei beneficiari di ben 400mila partite Iva aggiungendo, oltre all'indennizzo automatico già previsto in precedenza, un nuovo contributo alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021.
Dunque, se i primi 4 commi del dl Sostegni bis replicano di fatto i contributi precedenti, il comma 5 spiega i rinnovati criteri di calcolo per il nuovo ristoro a cui si accede dimostrando una perdita di fatturato di almeno il 30% tra aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodi dell'anno precedente (aprile 2019-marzo 2020). La novità, quindi, è che si farà riferimento ai mesi in cui le attività sono state soggette ad aperture a singhiozzi a causa delle restrizioni.
Previsto, inoltre, un ulteriore contributo a fondo perduto, di cui il decreto illustra le modalità al comma 16, basato sul peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, sempre rispetto all'anno precedente. In questo caso, oltre al calo del fatturato, si fa riferimento anche a quello degli utili su cui incidono anche i costi.
Luci, ma anche ombre dal nuovo decreto Sostegni bis. E a sottolinearle è A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) che da oltre 35 anni rappresenta gli interessi sindacali dei professionisti della categoria, impegnandosi, al tempo stesso, a garanzia della qualità del servizio per l'utenza.
L'associazione , seppur apprezzando lo sforzo dell'Esecutivo di voler ampliare la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, non può fare a meno di sottolineare come la normativa abbia aumentato le complessità di calcolo, oltre che mantenere scadenze temporali troppo stringenti.
La denuncia di A.N.CO.T. è che molto spesso agli annunci fatti in pompa magna non corrispondano poi effettivamente le norme che risultano essere farraginose. Ecco perché, continua l'associazione, è necessario intervenire, nell'iter parlamentare di approvazione della legge, con modifiche che sburocratizzino tutta la procedura e intervengano sul sistema sanzionatorio, definito troppo severo.
Secondo i tributaristi, le sanzioni in caso di fruizione del contributo in misura superiore rispetto a quella che effettivamente spetta, sono troppo alte. Inoltre, il legislatore dovrebbe intervenire per tenere conto del fatto che spesso potrebbe appunto verificarsi questa situazione, ma non con l'intento di frode, bensì per errori di calcolo generati da una normativa poco chiara. Intervenire, dunque, per mettere nero su bianco questa eventualità, evitando il sorgere di contenziosi che soprattutto in questo periodo dovrebbero essere evitati il più possibile. In tutto ciò si legge della scure sulla scadenza al 10 settembre per le dichiarazioni-dei redditi per poter usufruire dei nuovi sostegni; nel silenzio assordante del rinvio della tracciabilità degli oneri detraibili e deducibili proprio nell'anno più funesto di sempre. La semplificazione è ancora da attendere.

SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO: ULTERIORE RICONFERMA DELLA FIGURA DEL CONSULENTE TRIBUTARIO

La soddisfazione dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari

Il Tar del Lazio, il 24 Maggio 2021, ha pubblicato la sentenza con la quale respinge il ricorso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Perugia, il quale aveva impugnato l'iscrizione di un'associazione di tributaristi nell'elenco delle associazioni di cui alla Legge n. 4 del 2013.
"In quella circostanza – ha sottolineato **Celestino Bottoni** presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari – la nostra associazione, con il Presidente **Arvedo Marinelli**, era già intervenuta ad ***opponendum*** in favore dell'altra associazione di consulenti tributari, sul presupposto che l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe avuto dirette conseguenze sulla analoga iscrizione dell'A.N.CO.T.".
La sentenza in sintesi sostiene che "Il Mise – ha spiegato l'avvocato **Luca Bontempi**, legale dell'A.N.CO.T.. – non aveva nessun obbligo di analizzare le eventuali sovrapposizioni esistenti tra la professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quella di tributarista, quindi bene ha fatto a procedere all'iscrizione dell'associazione dei tributaristi nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 4 n.13 (sul punto viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 546/2019).
Inoltre, la sentenza evidenzia che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 3122/2009, giudizio nel quale aveva sempre partecipato A.N.CO.T.). Vi sono quindi attività di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria che non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. Quindi, è possibile concludere che molte attività (ad esempio: redazione dei bilanci, consulenza fiscale, stesura delle dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap, Imu, le pratiche presso la Camera di Commercio) possono essere svolte anche da soggetti non iscritti agli ordini professionali, i quali però, per tutelare l'affidamento dei terzi, debbono sempre evidenziare in ogni rapporto con il cliente il riferimento alla legge 4/2013, quanto alla disciplina loro applicabile".
Positivo, ovviamente, il giudizio espresso da **Celestino Bottoni** presidente nazionale dell'A.N.CO.T. il quale ha detto: "Credo che tale sentenza costituisca l'ennesimo tassello sul quale rafforzare la dinamica politico-sindacale della nostra associazione, considerato che, nonostante la oramai consolidata giurisprudenza, c'è chi ancora inopinatamente cerca di mettere in discussione la figura del consulente tributario".

Operativa la convenzione con Poste Italiane

Servizi commerciali dedicati agli iscritti A.N.CO.T.
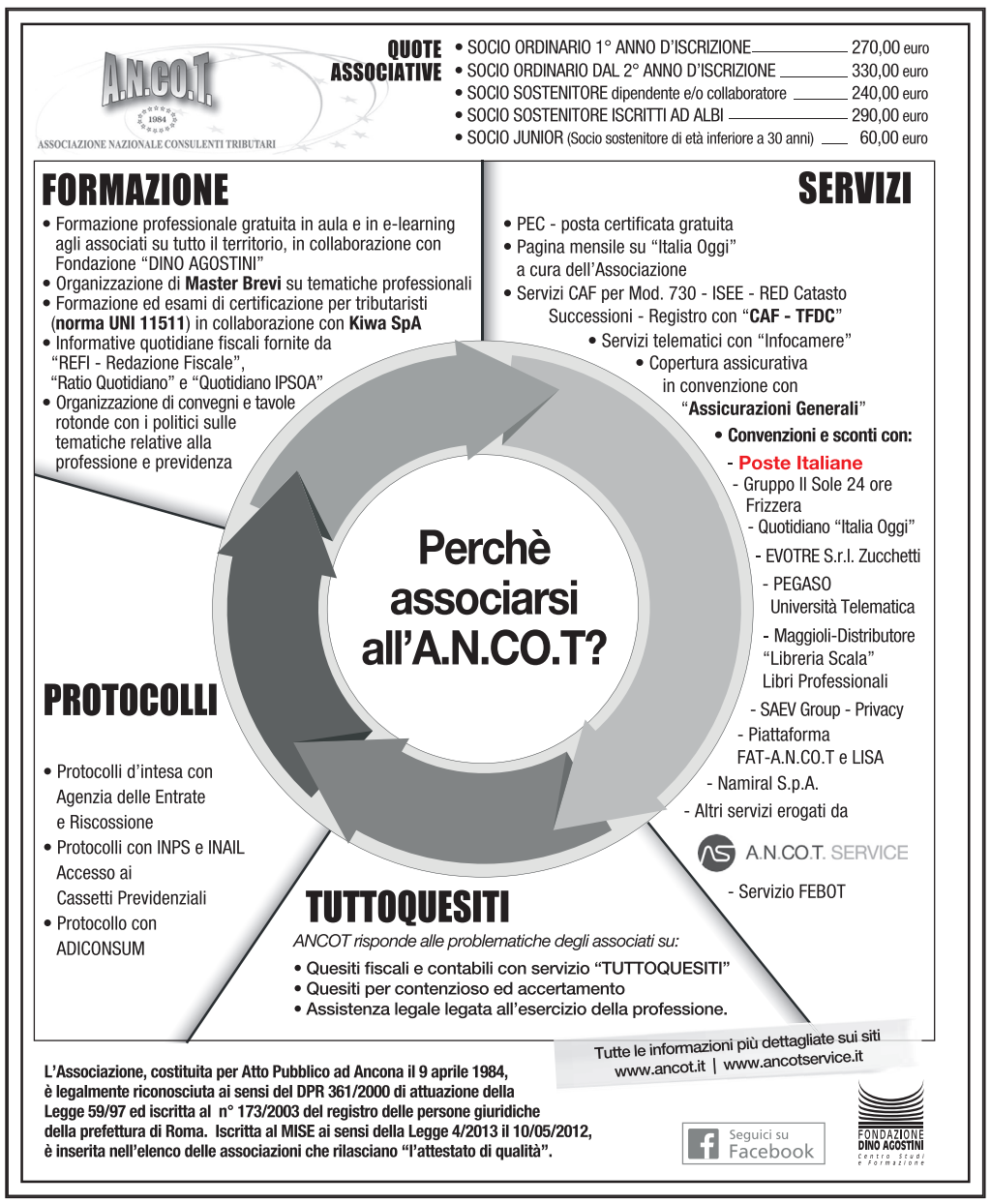
L'Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha stipulato un accordo quadro di collaborazione commerciale con Poste Italiane S.p.A, che permetterà agli associati di usufruire di un pacchetto di servizi a condizioni riservate all'A.N.CO.T..
Fanno parte dell'accordo tra A.N.CO.T. e Gruppo Poste Italiane sei tipologie essenziali di servizio: il **Poste Delivery Business Prepagata**, costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali; il **Posta Delivery Web**, la soluzione veloce per spedire pacchi da casa o in mobilità; il SIN, **Sistema Integrato di Notifica Territoriale**, la soluzione **Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale** di Postel, il servizio di **Cessione del Credito d'Imposta** a Poste Italiane ed i **servizi relativi ai pagamenti digitali di PostePay** S.p.A.
"Siamo soddisfatti dell'accordo quadro raggiunto – ha dichiarato **Luca Lobina**, Consigliere A.N.CO.T. e responsabile del progetto – perché è frutto di un dialogo che si è consolidato negli anni e, progressivamente, ha portato ad un primo pacchetto di servizi per gli associati che riguarda strumenti utili al nostro lavoro quotidiano. È possibile che, anche in base alle segnalazioni degli associati, in futuro questo accordo possa essere ampliato ad altri servizi di Poste Italiane".